

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, art. 9, c. 2. Dichiarazione dello stato di preallerta sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza correlato all'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19.

**DECRETO DEL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE, ASSESSORE DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE, D'INTESA CON IL PRESIDENTE DELLA REGIONE.**

Decisione E' dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9, comma 2, della l.r. 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni illustrate, a decorrere dalla data odierna e per la durata di mesi 6 dalla data del presente provvedimento, lo stato di preallarme sul territorio regionale, in vista di un rischio di emergenza, al fine di fronteggiare l'eccezionale afflusso di migranti nel territorio regionale durante lo stato di emergenza da Covid-19.

Atti presupposti

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
- D.P.Reg. 22 maggio 2018, n. 0129/Pres di delega all'Assessore Riccardo Riccardi a trattare gli affari di competenza della Protezione civile della Regione;

Motivazione

Risulta indifferibile l'adozione dello stato di preallarme con decorrenza dalla data odierna, in considerazione del fatto che:

- da oltre una settimana la nostra Regione è interessata da un intenso flusso di migranti provenienti dal Pakistan, Afghanistan, Bangladesh e Sri-Lanka e da altri paesi extra-Schengen, che dopo essere stati sottoposti alle procedure di identificazione e fotosegnalamento, vengono indirizzati al triage sanitario (smistamento e prima valutazione) e quindi sottoposti al periodo di quarantena previsto dall'attuale stato di emergenza Covid-19;
- in considerazione del sovraffollamento delle strutture destinate alla quarantena dei migranti, e della stringente necessità di garantire l'isolamento in modo da evitare la promiscuità durante il periodo di contumacia anche in considerazione del recente riscontro di positività al Covid-19 per quattro richiedenti asilo giunti alla caserma Cavarzerani di Udine, è necessario predisporre le necessarie attività di supporto logistico, nonché di supporto alla vigilanza delle strutture contumaciali per impedire il diffondersi del rischio sanitario connesso all'attuale stato di emergenza Covid-19.

**Riferimenti
normativi**

L.r. 31 dicembre 1986, n. 64, recante; "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile", con particolare riferimento:

- all'articolo 1, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale assume a propria rilevante funzione quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, dirette a garantire l'incolumità delle persone, dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

- all'art. 9, comma 2, ai sensi del quale al Presidente della Regione od all'Assessore regionale delegato è dato, in caso di urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, decidere direttamente - salve le competenze statali - con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, sulle più immediate esigenze del servizio per la protezione civile e provvedere agli interventi relativi.

IL VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE
ASSESSORE DELEGATO ALLA
PROTEZIONE CIVILE

- dott. Riccardo Riccardi -

PER L'INTESA:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
- dott. Massimiliano Fedriga -